



TAVOLA, CUCINA, REGALO, DECORAZIONE DELLA CASA

Milano, 28 giugno 2019

Spett.le
LEASIFIN SRL
Via A. De Curtis 4
70022 – Altamura (BA)

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE TRA Leasifin s.r.l. E Associazione ART – ACCETTAZIONE

Spettabile Leasifin srl,

confermiamo la ricezione della Vostra proposta di accordo commerciale ricevuta in data odierna, di seguito trascritta su nostra carta intestata in segno di integrale accettazione del suo contenuto.

Altamura, 29/05/2019

Spett.le
Ass. ART
Arti della Tavola e del Regalo
Corso Venezia 47
MILANO

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE TRA LEASIFIN SRL e ART - PROPOSTA

Facendo seguito alle intese intercorse, sottoponiamo alla Vostra conferma i termini e le condizioni del seguente accordo di collaborazione commerciale, già oggetto di confronto reciproco, che Leasifin S.r.l. è disposta a concludere con la Vostra Associazione:

LEASIFIN srl, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Cosimo Colafelice, P.IVA 06048530726, corrente in Altamura alla via N. Tommaseo n. 6 e **Associazione ART – Arti della Tavola e del Regalo**, in persona del legale rappresentante Giusto Morosi, con sede in Milano al Corso Venezia 47, P.IVA/C.F. 80057070155 nella persona del legale rappresentante Giusto Morosi (nel seguito “ART”)

di seguito congiuntamente denominate le «Parti»





TAVOLA, CUCINA, REGALO, DECORAZIONE DELLA CASA

Premesso che

- a) Leasifin Srl, agente in attività finanziaria di Santander Consumer Bank, è un'azienda di respiro nazionale specializzata nel settore del credito al consumo nelle sue varie accezioni;
- b) ART è l'Associazione imprenditoriale, aderente al Sistema Confcommercio, che riunisce produttori, importatori, distributori, agenti di case estere e rivenditori specializzati di articoli per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa;
- c) ART si pone come punto di riferimento del settore, che si prefigge non solo l'obiettivo di agevolare le modalità di pagamento del prezzo di acquisto dei Prodotti, al fine di contribuire allo sviluppo dei consumi, ma anche quello di mettere a disposizione delle proprie associate una serie di importanti iniziative e/o convenzioni

tutto ciò premesso,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Accordo.
2. ART si impegna ad informare le proprie associate della conclusione dell'Accordo nonché a realizzare a favore di Leasifin Srl attività promozionale presso le stesse in merito all'utilizzo dei servizi e dei prodotti offerti da Santander Consumer Bank per il tramite di Leasifin srl.
3. Leasifin s'impegna a mettere a disposizione di tutte le associate firmatarie della Convenzione con Santander Consumer Bank (i "**Convenzionati**") soluzioni personalizzate e agevolate per il:
 - a. Credito al consumo
 - b. Leasing auto
 - c. Cessione del Quinto dello Stipendio dedicata ai dipendenti delle associate
4. Leasifin si rende sin d'ora disponibile, nell'ambito del rapporto di partnership, ad individuare e proporre ai Convenzionati una serie di iniziative tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a. Collaborazione per l'attuazione di campagne promozionali miranti ad incentivare le vendite
 - b. Programmi di training sui prodotti e i servizi offerti
 - c. Front-Office dedicato sia telefonico che telematico
 - d. Call-Center dedicato alla clientela finale
 - e. Sviluppo di attività in co-branding
 - f. Invio presso i punti vendita dei Convenzionati che ne facessero richiesta di apposito materiale pubblicitario Santander Consumer Bank
5. ART s'impegna a facilitare e coordinare i rapporti tra Leasifin e i Convenzionati e a comunicare tempestivamente le eventuali revoche e/o cessazioni dei propri rapporti con i Convenzionati.
6. Leasifin si rende altresì disponibile a valutare un eventuale supporto direttamente presso i locali commerciali dei Convenzionati tramite il proprio personale.





TAVOLA, CUCINA, REGALO, DECORAZIONE DELLA CASA

7. Le Parti dichiarano che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 («Codice in materia di protezione dei dati personali») e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali di cui le stesse dovessero venire a conoscenza saranno utilizzati esclusivamente per finalità attinenti all'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo, e comunque nell'osservanza della vigente normativa. Per quanto necessario ART farà in modo di ottenere il consenso preventivo delle proprie associate, loro esponenti e dipendenti alla comunicazione dei loro dati personali a Leasifin per le finalità attinenti all'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo.
8. Il presente Accordo non dà vita a, e non potrà essere interpretato come, contratto di società, jointventure, associazione in partecipazione, mandato, agenzia, contratti simili.
9. Il presente Accordo ha durata annuale. Ciascuna delle Parti potrà in ogni caso recedere, anche prima della scadenza, con semplice comunicazione scritta.
10. Il presente Accordo è retto dal diritto italiano. Ogni controversia derivante da, o relativa a, o comunque connessa all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bari.

Qualora concordaste sul testo che precede, Vi preghiamo di voler trascriverlo su Vs. carta intestata e di restituircelo debitamente sottoscritto dal Vs. legale rappresentante, per piena ed integrale accettazione, e con la specifica approvazione della clausola 10 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c..

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti

Leasifin S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Cosimo Colafelice)


ARTI
Arti della Tavola e del Regalo
Corso Venezia, 49
20121 Milano